

Regolamento di modifica al Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con Decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009 n. 339

Art. 1 – sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 2 – modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 3 – modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 4 – modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 5 – modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 6 – modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

Art. 7– entrata in vigore

Art. 1 – sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

<< **art 4** Domanda di ammissione e trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia>>

1. "I cacciatori in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia presentano un'unica domanda di ammissione per un'unica Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art. 32, comma 1, legge regionale 6/2008 al Servizio competente. I cacciatori dimissionari possono presentare domanda di ammissione ad altra Riserva di caccia decorsi almeno due anni dalle dimissioni da socio dell'associazione dell'ultima Riserva di caccia di ammissione a pena inammissibilità.

2. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa per almeno cinque anni consecutivi alla data della presentazione della domanda, presentano un'unica domanda di trasferimento ad altra Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art.32, comma 1, della legge regionale 6/2008 al Servizio competente.

3. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia e soci della stessa alla data della presentazione della domanda, presentano un'unica domanda per l'ammissione a una seconda Riserva di caccia esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, nei termini di cui all'art.32 della legge regionale 6/2008, al Servizio competente.

4. Le domande di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono presentate mediante accesso al portale dell'Amministrazione regionale, con le modalità pubblicate sul sito istituzionale.

5. La priorità di collocazione nella graduatoria della Riserva di caccia richiesta è stabilita, secondo quanto previsto dagli articoli da 5, 6 e 7.">>

Art. 2 – modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera j quinquies) sono inserite le seguenti:

"j sexies) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da almeno cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;

j septies) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da meno di cinque anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;

j octies) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, ma non residenti nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;

j nonies) iscritti all'A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, che chiedono di essere ammessi in una seconda Riserva;

b) al comma 1 dopo la lettera k) è inserita la seguente:

“k bis) non residenti nella regione Friuli Venezia Giulia, ammessi in una Riserva di caccia e soci della stessa, richiedenti l'ammissione in una seconda Riserva di caccia della regione;”

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.1 I cacciatori che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 4, comma 3, sono collocati in graduatoria secondo i criteri di priorità di cui al comma 1, lettere j sexies), j septies), j octies), j nonies) e k bis) e ammessi nella seconda Riserva di caccia, qualora ci siano posti liberi, previo parere favorevole espresso anche su base nominale, dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata richiesta ai sensi dell'art.32, comma 4 della legge regionale 6/2008”.

Art. 3 – modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d bis) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da almeno cinque anni nel Comune interessato dal parco o dalla riserva naturale regionale sul cui territorio insiste la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;”

b) al comma 1 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g bis) ammessi ad una Riserva di caccia e soci della stessa, residenti da almeno cinque anni nei Comuni interessati dal parco o dalla riserva naturale regionale confinanti con la Riserva di caccia in cui chiedono di essere ammessi come seconda Riserva;”

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1.bis I cacciatori che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 4, comma 3, sono collocati in graduatoria secondo i criteri di priorità di cui al comma 1, lettere d bis) e g bis) e ammessi nella seconda Riserva di caccia, qualora ci siano posti liberi, previo parere favorevole, espresso anche su base nominale, dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata richiesta ai sensi dell'art. 32, comma 4 della legge regionale 6/2008”.

d) al comma 2: le parole << dall'articolo 5, comma 1, lettere da e) a k) e del comma 1bis>> sono sostituite con le parole <<dall'articolo 5, comma 1, lettere da e) a j quinquies) e da j septies) a k bis) e dall'articolo 5 comma 1bis>>.

Art. 4 – modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<all'articolo 4, commi 1 e 2>> sono sostituite dalle parole <<all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 6/2008>>;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis Il Direttore dell'associazione Riserve di caccia comunica al Servizio competente entro il 30 giugno, per il tramite del Distretto venatorio, il parere espresso dall'Assemblea dei soci ai sensi degli articoli 5, commi 1.1 e 1 bis, 6, comma 1 bis, 11 comma 16 e 14 comma 3.

c) al comma 4 dopo le parole <<Riserva di caccia richiesta>> sono inserite le parole <<o la mancata ammissione a seguito dell'acquisizione del parere negativo espresso dall'Assemblea dei soci della Riserva di caccia per la quale viene presentata richiesta>>.

Art. 5 – modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, lettera a) le parole <<non essere soci o aspiranti soci>> sono sostituite dalle parole <<non essere aspiranti soci>>;
 - b) al comma 1, lettera b) sono soppresse le parole << o di titolari di permessi annuali di caccia >>

Art. 6 – modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009.

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, lettera c) prima delle parole <<non deve essere titolare di permesso annuale di caccia >> sono inserite le parole <<se ammesso in qualità di aspirante>>;
 - b) al comma 1, lettera d) sono soppresse le parole <<o titolare di permesso annuale>>;

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE